

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2018, il giorno sedici Maggio, alle ore 12:45 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.96 - I.P. 1089/2018 - Tit./Fasc./Anno 13.1.5.0.0.0/1/2018

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
U.O. SOCIETA'

Caab S.c.p.A.: acquisto azioni proprie.

Città metropolitana di Bologna

Settore Affari Istituzionali e Innovazione Amministrativa

UO Società

Oggetto: Caab S.c.p.A.: acquisto azioni proprie.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

Autorizza, per le ragioni indicate in motivazione, l'operazione di acquisto di azioni proprie da parte della società Caab S.c.p.A. e relative operazioni di disposizioni ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile, esprimendo conseguentemente voto favorevole nell'Assemblea ordinaria del 23 maggio p.v. all'uopo convocata, conferendo all'Organo Amministrativo ogni potere, ivi incluso il potere di subdelega, per dare attuazione alla presente deliberazione.

Motivazione

Caab è una società mista, detenuta per 95,28% dai soci pubblici (Città Metropolitana, Comune di Bologna, Camera di Commercio e Regione E.R.) e la rimanente parte dai soci privati, rappresentati da associazioni di categoria del settore. La Città Metropolitana, detiene una quota corrispondente all'1,54% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 51.941.871,31. La società è soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Bologna ex art. 2497 bis del Codice Civile, che detiene l'80,04% del capitale sociale.

La società svolge l'attività di gestione e sviluppo del mercato agroalimentare di interesse generale attraverso la promozione del commercio all'ingrosso di prodotti agroalimentari e dei servizi logistici ad esso connessi.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 23 maggio p.v., recante all'ordine del giorno, tra l'altro, il seguente punto 3) "Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile: delibere conseguenti".

Si rileva preliminarmente che la crisi economica mondiale ha inciso fortemente sull'attività di commercializzazione dei prodotti agroalimentari, comportando una conseguente difficoltà al mantenimento di strutture aziendali di piccole dimensioni e che, pertanto, nell'ultimo decennio si è manifestata una progressiva richiesta di fuoriuscita dei soci operanti nel settore agroalimentare.

Si rileva altresì che il Consiglio di Amministrazione nella relazione di cui al punto 3) dell'O.d.G. sopra citato, di cui al PG 25451/2018 propone di favorire l'uscita dei piccoli azionisti tramite l'acquisto di azioni proprie detenute dai soci che hanno in essere procedure concorsuali o siano in fase di liquidazione o in quanto cessati e conseguentemente non più interessati al perseguimento dello scopo sociale.

Si richiama l'art. 2357, II comma, del Codice Civile, il quale prevede che per l'acquisto di proprie azioni, la società necessita dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea, che ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo, mentre l'art. 2357 ter del Codice Civile prevede che gli Amministratori non possono disporre delle azioni acquistate se non previa autorizzazione dell'Assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste operazioni successive di acquisto ed

alienazione.

Il Consiglio di Amministrazione della società propone le seguenti condizioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli del Codice Civile sopra citati:

- l'acquisto di azioni proprie viene richiesto per un numero massimo di 180.982 azioni ordinarie (su un totale detenuto dalla società pari a n. 18.098.213), nei limiti previsti dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, pari all'1% circa del capitale sociale, il cui valore nominale ammonta a Euro 2,87 cadauna;
- il corrispettivo per l'acquisto viene stabilito in un valore non superiore al prezzo di riferimento delle azioni della società, ovvero Euro 2,87 per azione;
- la durata dell'autorizzazione all'acquisto è stabilita in 18 mesi dalla data della deliberazione dell'Assemblea;
- gli acquisti di azioni proprie dovranno essere contenuti nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con conseguente costituzione di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate, che dovrà essere mantenuta fino a che le azioni non siano trasferite;
- le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno pertanto effettuate nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e comunque sotto ogni altra forma consentita dalla normativa vigente in materia.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

Inoltre si rileva che l'autorizzazione viene rilasciata altresì per la disposizione delle azioni proprie acquistate da parte del Consiglio di Amministrazione, anche attraverso ripetute operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie e per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, sempre nei limiti previsti dalla legge e dal mandato dell'Assemblea. Gli atti dispositivi, che dovranno avvenire sempre nel rispetto del citato articolo 10 del D.Lgs. 175/2016 e della procedura stabilita dall'art. 9 dello statuto sociale, saranno effettuati ad un prezzo minimo pari al prezzo di riferimento delle azioni della società, ovvero Euro 2,87. Le operazioni di disposizioni saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili e di tali operazioni verrà fornita adeguata comunicazione.

Per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di autorizzare l'operazione di acquisto di azioni proprie della società e relative operazioni di disposizioni ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile, secondo le modalità, i termini e le condizioni sopra indicate, conferendo all'Organo Amministrativo ogni potere, ivi incluso il potere di subdelega, per dare attuazione alla presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 33¹, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto su proposta del Consigliere delegato Giampiero Veronesi.

¹ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

omissis

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) *compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;*

omissis

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il relativo parere, la Responsabile dell'UO Società, in relazione alla regolarità tecnica.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

per Il Sindaco Metropolitan
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitan
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).